

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1668

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **PISATI, SERENA, CAPPELLI e
STAGLIENO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 NOVEMBRE 1993

Modificazioni e integrazioni al titolo e alla legge 5 luglio 1982, n. 441, recante disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche elettive di alcuni enti

ONOREVOLI SENATORI. - Le disposizioni della legge 5 luglio 1982, n. 441, sono state introdotte per far in modo che venissero rese pubbliche le situazioni patrimoniali di titolari di cariche pubbliche ed elettive. Si è cercato di render evidente la separazione della cura dell'interesse pubblico dagli interessi privati. Si è pensato che le due sfere, che fanno capo alla stessa persona, dovessero essere separate, e che quindi la prima non venisse asservita alla seconda, e che tale separazione dovesse essere sancita dalla pubblicità della situazione patrimoniale. Rendendo il tutto evidenziabile e suscettibile di verifica in qualsiasi momento.

È chiaro che il rendere pubblica la situazione patrimoniale è condizione auspicabile da chi operi onestamente nell'inte-

resse della collettività, in quanto questi non ha nulla da nascondere del suo operato e in quanto il rendere pubblico quello che guadagna e quello che possiede non può far altro che contribuire alla trasparenza della sua azione.

A noi sembra che queste norme, che pur non sono servite a frenare il ciclone di «tangentopoli», siano da tenere in vita e che ad esse debbano aggiungersi ulteriori norme che estendano il controllo ad altri titolari di cariche che coinvolgano la tutela di interessi pubblici. Tra questi vi sono senza alcun dubbio i magistrati. Il rendere pubblica la situazione patrimoniale dei magistrati è condizione per un ulteriore processo di limpidezza nei confronti degli utenti-contribuenti dei servizi pubblici, ivi compresi i servizi resi dalla giustizia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al titolo della legge 5 luglio 1982, n. 441, dopo le parole: «di alcuni enti» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e dei magistrati».

Art. 2.

1. All'articolo 1, primo comma, della legge 5 luglio 1982, n. 441, dopo il numero 5) è aggiunto il seguente:

«6) ai magistrati».

Art. 3.

1. Dopo l'articolo 16 della legge 5 luglio 1982, n. 441, è aggiunto il seguente:

«Art. 16-bis. - 1. I magistrati sono tenuti alla presentazione annuale della documentazione, prevista dalla presente legge, al Consiglio superiore della magistratura. Gli oneri derivanti dall'applicazione ai magistrati delle presenti disposizioni fanno carico al bilancio interno del Consiglio superiore della magistratura».